

- In questo numero:
- **DIRITTO SOCIETARIO: COMPITI DI SORVEGLIANZA DEI SINDACI**
- **IRPEF: LE MANCE SONO REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE**
- **IVA: SENZA IMPOSTA L'INDENNIZZO CORRISPOSTO AL LOCATORE PER LAVORI DI MIGLIORIE**
- **IRAP: IMPRESE FAMILIARI ESENTI**
- **CREDITI D'IMPOSTA: ENTRO IL 10 FEBBRAIO DICHIARAZIONE PER IL <BONUS PUBBLICITA'> 2021**

### **DIRITTO SOCIETARIO: COMPITI DI SORVEGLIANZA DEI SINDACI**

---

Secondo le disposizioni vigenti, i sindaci hanno il dovere di **vigilare** adeguatamente sull'**assetto contabile e societario**; a tal fine, sono tenuti ad **acquisire** dall'organo amministrativo tutte quelle **informazioni** che si rendono necessarie. Inoltre l'art. 14 del Codice della crisi d'impresa impone che gli **organi di controllo societari**, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, **verifichino** che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, **se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato**, se sussiste l'**equilibrio economico finanziario** e quale è il **prevedibile andamento della gestione**, nonché di **segnalare** immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di **fondati indizi della crisi**. La Cassazione, con la sentenza n. 24045/2021, ha ribadito la **responsabilità solidale tra amministratori e sindaci** per i danni subiti dalla società, che **non si sarebbero prodotti se essi avessero vigilato** in conformità agli obblighi propri della loro carica. La stessa Cassazione ha inoltre chiarito che l'**organo di controllo**, oltre a **verbalizzare il proprio dissenso** nel verbale delle adunanze del Collegio sindacale, deve **chiedere per iscritto notizie e chiarimenti al Consiglio d'amministrazione** sull'andamento delle **operazioni sociali o su determinati affari**.

### **IRPEF: LE MANCE SONO REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE**

---

In tema di **reddito da lavoro dipendente**, le **erogazioni liberali** percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette <mance>, **rientrano** nell'ambito della nozione onnicomprensiva di **reddito** fissata dall'art. 51, comma I, del TUIR e sono pertanto **soggette a tassazione**. E' quanto si desume dall'ordinanza della Cassazione n. 26510 del 30.9.2021, che ha riformato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna. I giudici hanno spiegato che nell'unica **nozione di reddito di lavoro dipendente** (tanto ai **fini fiscali**, quanto **contributivi**), l'onnicomprendività del concetto di reddito di lavoro dipendente giustifica la totale imponibilità di **tutto ciò che il dipendente riceve, anche**, come nel caso di specie, **non direttamente corrisposto dal datore di lavoro**. Infatti il concetto di derivazione dal rapporto di lavoro individua non solo tutto quanto può essere concettualmente inquadrato nella nozione di retribuzione, ma anche tutti quegli altri introiti del lavoratore subordinato, in denaro o in natura, **che si legano causalmente con il rapporto di lavoro** (e cioè derivano da esso), nel senso che l'esistenza del rapporto di lavoro costituisce il **necessario presupposto per la loro percezione** da parte del lavoratore subordinato. Si veda in proposito anche la sentenza della Cassazione n. 6238 del 21.3.2006.

### **IVA: SENZA IMPOSTA L'INDENNIZZO CORRISPOSTO AL LOCATORE PER LAVORI DI MIGLIORIE**

---

Secondo l'Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello n. 860 del 23.12.2021), nel caso di **locazione immobiliare**, l'**indennizzo corrisposto dal conduttore al locatore** per **opere di miglioria sull'immobile**, fatte eseguire dal primo, **non prevedono l'applicazione dell'imposta**, integrando un **indennizzo**. Secondo l'Amministrazione finanziaria, pagamenti di questa natura non assumono rilievo ai fini dell'IVA in quanto **mancante il rapporto sinallagmatico**. Nella fattispecie, l'Agenzia evidenzia, sulla base delle pattuizioni contrattuali, che l'effettuazione degli interventi edili **non è oggetto di un'obbligazione contrattualmente assunta** dalla società conduttrice nei confronti della società locatrice, poiché quest'ultima si è limitata a **prestare il proprio consenso all'esecuzione degli interventi** oggetto di un'**autonoma iniziativa del conduttore**.

### **IRAP: IMPRESE FAMILIARI ESENTI**

---

Con la risposta fornita lo scorso 27 gennaio nel corso dell'edizione del **TELEFISCO**, l'**Agenzia delle Entrate** ha confermato l'**esenzione dall'IRAP delle imprese familiari**. La legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 8, della Legge n.

234/2021) aveva genericamente previsto, **a partire dall'1.1.2022**, l'esenzione da IRAP per le **persone fisiche** titolari di partita IVA individuale, esercenti **attività d'impresa di qualsiasi tipo** (commercianti, artigiani, prestatori di servizi, ecc.) e **attività di lavoro autonomo**. L'esclusione dal prelievo IRAP ha **natura soggettiva**, per cui diviene del tutto **irrelevante il tipo di organizzazione** che l'imprenditore individuale o il professionista singolo adotta. Ne consegue che, anche se l'**organizzazione è significativa sul piano dell'apporto del lavoro** (dipendenti, collaboratori, ecc.) e **del capitale investito**, comunque il soggetto individuale è escluso dal prelievo IRAP. L'Agenzia, nella risposta, ha giustamente **evidenziato** che l'impresa familiare ha **natura individuale** e non collettiva, e pertanto è **imprenditore unicamente il titolare dell'impresa**, il quale la esercita assumendo **in proprio diritti ed obbligazioni**, oltre alla **piena responsabilità verso terzi**. Non è stato affrontato il caso dell'**impresa coniugale** (art. 177 del Codice civile), definita come azienda costituita dopo il matrimonio e gestita da entrambi i coniugi, ma **si ritiene non sia compresa nell'esenzione**, essendo **fiscalmente** trattata come **società di persone** (i cui redditi sono attribuiti ai soci tramite il quadro <RH>).

### CREDITI D'IMPOSTA: ENTRO IL 10 FEBBRAIO DICHIARAZIONE PER IL <BONUS PUBBLICITA'> 2021

Scade il prossimo 10 febbraio il termine per presentare la **dichiarazione sostitutiva** relativa agli **investimenti pubblicitari** effettuati nel 2021, che consente di fruire del **credito d'imposta** di cui all'art. 57-bis, comma 1-*quater*, del D.L. n. 50/2017. Tale credito è riconosciuto **per il 2021 (e 2022)** nella misura unica del **50%** del valore degli investimenti effettuati sui **giornali quotidiani e periodici**, anche *on line*, e sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali**, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Con tale dichiarazione (prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) **si attesta** che gli **investimenti indicati nella comunicazione presentata in precedenza** sono stati **effettivamente realizzati** nell'anno agevolato e che gli stessi **soddisfano i requisiti richiesti**. Il modello di dichiarazione sostitutiva, redatto secondo le specifiche istruzioni, deve essere **inviato tramite i servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata <Servizi per>, alla voce <Comunicare>, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d'Identità Elettronica. La dichiarazione può essere presentata: - **direttamente**, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; - tramite una **società del Gruppo**, se il richiedente fa parte di un Gruppo societario; - tramite gli **intermediari abilitati**, indicati all'art. 3, comma III, del D.P.R. n. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti). La dichiarazione **si considera presentata nel giorno in cui i servizi telematici ricevono i dati**. La **prova** della presentazione è data dall'**attestazione** rilasciata dai servizi telematici.

#### MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR				CAMBI				SPREAD			
	03/02/22	31/12/21	31/12/20		03/02/22	31/12/21	31/12/20		03/02/22	31/12/21	31/12/20
3 mesi	(0,55)	(0,57)	(0,54)	Euro - Usd	1,129	1,133	1,203	Btp vs BUND 10 years	145	136	108
6 mesi	(0,50)	(0,54)	(0,52)	Euro - yen	129,6	130,4	129,2				
1 anno	(0,43)	(0,49)	(0,50)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.